REGOLAMENTO (CEE) N. 1636/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1986

che stabilisce le modalità di applicazione delle restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei panelli in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 500/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le restrizioni quantitative iniziali all'importazione in Portogallo dei panelli in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che, ai fini della corretta gestione del contingente di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 500/86, è opportuno autorizzare il Portogallo ad applicare un regime di documenti d'importazione abbinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'esecuzione delle operazioni per le quali i documenti sono stati chiesti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il Portogallo può subordinare alla presentazione di un documento d'importazione l'immissione in consumo nel suo territorio dei panelli della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune importati in provenienza dai paesi terzi.

Articolo 2

1. L'organismo designato dalle autorità portoghesi rilascia il documento d'importazione agli interessati che ne facciano domanda, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità.

2. Ogni domanda è accompagnata dalla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno di immettere in consumo i prodotti in causa durante il periodo di validità del documento e che viene incamerata, totalmente o parzialmente, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o è realizzata soltanto in parte.

La cauzione è costituita in conformità del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (2).

L'impegno di immettere in consumo i prodotti in questione nel periodo di validità del documento costituisce l'obbligo principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3. I documenti d'importazione sono rilasciati entro il limite del quantitativo indicato nelle domande.

4. Se il totale dei quantitativi indicati nelle domande supera il limite di cui all'articolo 3, ogni domanda è soddisfatta parzialmente, in misura proporzionale ai quantitativi fissati in conformità dell'articolo 3.

Articolo 3

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le domande di documento d'importazione presentate nel corso di un anno sono soddisfatte entro il limite del contingente annuo risultante dall'applicazione dell'articolo 245, paragrafo 2 dell'atto di adesione.

Tuttavia, per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, il contingente è quello fissato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 500/86, diminuito di un sesto.

2. Se del caso, il contingente annuo può essere frazionato per trimestre e, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 500/86, per origine.

Articolo 4

Il Portogallo comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente regolamento.

Essa comunica inoltre :

— senza indugio, l'organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ;

— entro il 30 maggio 1986 per i mesi di marzo e aprile 1986 e successivamente ogni mese per il mese precedente : i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, se del caso ripartiti per paese di origine ;

— ogni trimestre, per il precedente : i quantitativi effettivamente importati, se del caso ripartiti per paese di origine.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 45.
(2) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente